



TRIBUNALE DI LATINA

DECRETO N. 191

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premette:

è frequente il caso in cui, dopo la notifica del pignoramento al debitore esecutato, quest'ultimo avanzi istanza di sospensione della procedura ormai avviata.

In tali casi, poiché non risulta ancora informaticamente presente un procedimento presso la sezione esecuzioni, l'istanza di sospensione e copia del pignoramento notificato vengono fascicolate ed iscritte presso la sezione degli affari civili contenziosi, con conseguente designazione del giudice del merito, malgrado in tale fase la competenza del giudice delle esecuzioni ex art. 615 comma 2 c.p.c. e 617 comma 2 c.p.c..

La sezione affari contenziosi, mancando in quella fase l'opposizione all'esecuzione, (ri)trasmette il fascicolo stesso alla sezione esecuzioni.

E' evidente il dispendio di tempo che tale iter procedurale determina a discapito della speditezza.


Al fine di evitare l'inconveniente è opportuno che il fascicolo formato dall'istanza di sospensione avanzata dal debitore esecutato, dopo la notifica del pignoramento, ma prima dell'iscrizione da parte del creditore procedente della causa presso la sezione esecuzioni, sia invece iscritta immediatamente, sulla base della sola istanza di sospensione, presso la cancelleria delle esecuzioni.

Dispone di procedersi nel senso suindicato.

Si allega nota esplicativa della disposizione.

Si comunichi.

Latina, 20 luglio 2016



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Catello Pandolfi
[Signature]



TRIBUNALE DI LATINA

Iscrizione telematica delle opposizioni all'esecuzione nei casi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Nei casi nei quali, pur non essendo iscritta una procedura esecutiva nel ruolo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, sia comunque iniziata l'esecuzione e la parte intenda sottoporre all'autorità giudiziaria istanza di sospensione della procedura in corso, il relativo atto di opposizione deve essere iscritto **non presso il ruolo generale ma presso la cancelleria del ruolo esecuzioni**, essendo di competenza del GE ex art. 615 e 617 c.p.c. secondo comma.

Al fine di rendere possibile l'iscrizione in oggetto, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Dgsia e vista l'assenza dell'evento nel sistema telematico, il debitore che abbia interesse a proporre opposizione con istanza di sospensione all'esecuzione immobiliare o mobiliare per cui non pende ancora alcuna procedura esecutiva iscritta al ruolo delle esecuzioni, deve, anziché iscrivere la sola opposizione, iscrivere a ruolo prima il pignoramento attraverso la specifica voce "*iscrizione a ruolo del pignoramento da parte del debitore*" e, poi, l'opposizione come atto endoprocessuale.

Le opposizioni indicate (**in cui vi è istanza di sospensione**) riguardano, quindi, esclusivamente i casi nei quali sia iniziata l'esecuzione (in quanto è stato notificato il pignoramento nell'esecuzione mobiliare e immobiliare o il preavviso di rilascio nell'esecuzione per consegna o per rilascio), per cui il provvedimento di sospensione è di competenza del GE.

Al fine di meglio individuare i casi suindicati, si faccia riferimento al seguente

SCHEMA RIASSUNTIVO:

1. Le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi (come ad esempio, le opposizioni a precetto) nel caso in cui vi sia istanza di sospensione ma **l'esecuzione non è iniziata** (in quanto ancora non vi è il pignoramento oppure non è stato notificato il preavviso di rilascio) vanno iscritte a ruolo generale, perché di competenza della **II Sezione civile**;
2. Le opposizioni all'esecuzione (ad es. opposizione a precetto) e gli atti esecutivi nel caso in cui **non vi sia istanza di sospensione** ma **l'esecuzione non è iniziata** (in quanto ancora non vi è il pignoramento oppure non è stato notificato il preavviso di rilascio) vanno, parimenti, iscritte al ruolo generale, perché di competenza della **II Sezione civile**;
3. Le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi nel caso in cui **non vi sia istanza di sospensione** ma **l'esecuzione è iniziata** (in quanto vi è il pignoramento oppure è stato

notificato il preavviso di rilascio) vanno, parimenti, iscritte al ruolo generale, perché di competenza della **II Sezione civile**;

4. Le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi nel caso in cui **vi sia istanza di sospensione** ma **l'esecuzione è iniziata** (in quanto vi è il pignoramento oppure è stato notificato il preavviso di rilascio) e **vi è fascicolo dell'esecuzione** già pendente vanno proposte direttamente in sede di esecuzione e iscritte al **ruolo esecuzioni**, costituendo incidente della procedura esecutiva in corso di competenza della **Sezione esecuzioni, mobiliari e immobiliari**;
5. Le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi nel caso in cui **vi sia istanza di sospensione e l'esecuzione è iniziata** (in quanto vi è il pignoramento oppure è stato notificato il preavviso di rilascio) nei casi in cui **non pende un fascicolo dell'esecuzione** in quanto non è stato ancora iscritto a ruolo il pignoramento da parte del creditore procedente, vanno iscritte al **ruolo esecuzioni** con iscrizione a ruolo del pignoramento da parte dello stesso debitore e successiva iscrizione a ruolo dell'opposizione come atto endoprocessuale, perché di competenza della **Sezione esecuzioni, mobiliari e immobiliari**.

Testo redatto dal giudice delle esecuzioni dott.ssa Concetta Serino.

Latina 20.07.2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Catello Pandolfi

